

# Pronunce dei giudici in linea con il passato

## La giurisprudenza

### Le più recenti ordinanze e sentenze ribadiscono gli orientamenti già noti

In tema di presunzione della distribuzione ai soci degli utili extra-contabili accertati nei confronti delle società di capitali a ristretta base sociale, le pronunce degli ultimi mesi confermano in larga misura gli orientamenti giurisprudenziali già conosciuti.

Con ordinanza 2464/2025 la Cassazione ha confermato che la presunzione di distribuzione può essere supera-

ta anche provando l'estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria avendo egli «ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza aver concretamente svolto alcune delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio» di una società a responsabilità limitata.

Con la più recente ordinanza 13937/2025 è stato confermato che il socio può contestare la legittimità dell'accertamento "da ristretta base" ricevuto anche se l'atto rivolto alla società si è reso definitivo per mancata impugnazione (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 giugno 2025). Con le ordinanze 15274 e 16035 del 2025, la Cassazione ha nuovamente affermato che la presunzione di distribuzione ai soci dei

maggiori utili accertati opera anche nel caso in cui la compagine sociale sia composta esclusivamente da altre società, sia di persone sia di capitali; infatti, la ristrettezza dell'assetto societario implicherebbe un reciproco controllo nella gestione sociale da parte dei soci, con conseguente vincolo di solidarietà.

Interessante il caso affrontato dalla Cgt di secondo grado della Lombardia con la decisione 133/14/2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio scorso), nella quale viene affermato che, in caso di controllo indiretto da parte del socio accertato, la presunzione in esame non può essere applicata automaticamente, in assenza di prove concrete (a carico dell'amministrazione finanziaria) che dimostrino il suo coin-

volgimento nella gestione (anche della società controllata).

Altrettanto interessante è il caso risolto (salvo intervento discorde della Cassazione, il cui orientamento prevalente sembra difforme) dalla Cgt di secondo grado della Puglia con sentenza 2346/23/2024: qualora l'avviso di accertamento societario sia estinto a seguito di istanza di definizione agevolata della lite proposta dalla società e del relativo accoglimento da parte dell'amministrazione, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio deve ritenersi illegittimo, in quanto non assistito da prova in ordine al maggior reddito societario.

—G. Gav.

—R. Se.